



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

IL DIRETTORE GENERALE

Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Catania

catania@mailcert.avvocaturastato.it

Avv. Domenico Maimone

domenico.maimone@avvocaturastato.it

OGGETTO: NOTA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANIA - CT 2257/2021-
AVV. DOMENICO MAIMONE – SASOL ITALY S.P.A. C/MINISTERO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA – RICORSO AL TAR CATANIA

In riscontro alla nota di codesta Avvocatura indicata in oggetto, questa Direzione Generale precisa quanto segue.

Con il ricorso in oggetto, proposto al Tar Catania, la società Sasol ha impugnato il decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 124 del 1 aprile 2021 (**doc. 1**), avente ad oggetto “*Riesame complessivo del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA-DEC-2010-0001003 del 28 dicembre 2010 di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione della Sasol Italy S.p.A., sita nel Comune di Augusta (SR)*”, nella parte in cui fissa la seguente prescrizione: “*a seguito della comunicazione dell'avvio dell'operatività dello scarico al punto SF3, il punto SF2 potrà essere usato solo in caso di malfunzionamenti e/o manutenzione dell'impianto WWTP, ovvero qualora le caratteristiche del refluo siano tali da non rendere possibile l'impiego dello scarico SF3, il Gestore potrà inviare, previo specifici accordi di conferimento, le acque reflue ad impianto di trattamento autorizzato, tramite il punto SF2*” (prescrizione n. 33 del PIC – **doc. 2** - pag. 109, ss.).

Secondo la società, la prescrizione impugnata sarebbe da ritenere illegittima, in quanto limiterebbe l'utilizzo dello scarico SF2 quanto alle acque della barriera idraulica e ai reflui che non possono essere trattati nel WWTP “*(anche in caso di forte pioggia), oltre alle acque con caratteristiche incompatibili con il punto SF3 (come l'eluato del WWTP concentrazioni superiori ai valori prescritti per lo scarico SF3)*” (pag. 7, ss. del ricorso). Tale prescrizione sarebbe da considerare, infatti, incoerente “*con l'assetto impiantistico attuale e sostenibile dal punto di vista economico e operativo*”.

Occorre in proposito rilevare preliminarmente che, come si legge nel PIC, le acque oleose e le acque piovane che provengono dagli impianti, dai piazzali e dalle strade “*sono inviate prima alle vasche API, dove subiscono un trattamento fisico di disoleazione e successivamente all'impianto di*

ID Utente: 363

ID Documento: CreSS_04-363_2021-0118

Data stesura: 18/06/2021

✓ Resp. Div.: Cagnoli P.

Ufficio: CreSS_04

Data: 18/06/2021

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.

Ufficio: CreSS

Data: 18/06/2021

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

trattamento e recupero T.A.R.”. I due terzi delle acque in ingresso all’impianto T.A.R. sono recuperate “*come acqua demi e reimmessi nella rete di stabilimento, la restante parte non è recuperabile e viene inviata all’impianto di trattamento I.A.S., che fa parte di un consorzio esterno, tramite lo scarico denominato SF2...*”. Nel novembre 2018, con il decreto di riesame dell’AIA n. 324 “*è stata autorizzata la realizzazione di un nuovo punto di scarico finale sul fiume Marcellino, denominato SF3, a cui convogliare la parte non recuperabile delle acque trattate dal T.A.R.*” (pag. 36 del PIC).

Ciò premesso, si evidenzia che il testo della prescrizione contestata “*qualora le caratteristiche del refluo siano tali da non rendere possibile l’impiego dello scarico SF3*”, a differenza di quanto ipotizzato dal gestore, non significa solo “*qualora i reflui abbiano caratteristiche incompatibili con i VLE prescritti allo scarico SF3*” poiché l’incompatibilità potrebbe derivare da altri aspetti, tra i quali si citano, solo a titolo di esempio: la necessità di rispettare l’obbligo generale di evitare diluizione dei reflui prima del trattamento e la necessità di rispettare i limiti di ricettività volumetrica delle opere a monte dello scarico SF3.

Si sottolinea che la asserita ambiguità della prescrizione fu fatta presente dal Gestore nella Conferenza di servizi, nel corso della quale la Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale-IPPC del Ministero confermò una lettura estensiva del termine “*caratteristiche*”, riservandosi di effettuare eventuali rettifiche al Parere Istruttorio per meglio chiarire tale aspetto. Peraltro successivi approfondimenti svolti dalla Commissione confermarono la ultroneità di tali rettifiche, che difatti non sono state riportate nella versione conclusiva del Parere Istruttorio.

Si ritiene, pertanto, che il ricorso sia infondato poiché manifestamente basato su una lettura distorta della prescrizione impugnata.

Il Direttore Generale

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All.:

doc. 1 D.M. n. 124 del 1 aprile 2021

doc. 2 parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione AIA – IPPC

doc. 3 verbale della Conferenza di Servizi del 4 dicembre 2020